



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”: prime indicazioni dell’Inps

L’Inps con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sugli ammortizzatori introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

Con riferimento alla **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** con causale “COVID-19 nazionale, l’Istituto affronta i seguenti temi:

CHI PUÒ FAR DOMANDA

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e **artigiane dell’edilizia e affini**;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- **imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.**

COME FARE LA DOMANDA

- la domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi **decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020** e per una durata massima di **9 settimane**, utilizzando la nuova causale denominata “**COVID-19 nazionale**”.

- Le aziende **non** devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa nè, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, **l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.**
- Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

LE NOVITÀ DELL'ISTRUTTORIA

- non è dovuto il pagamento del **contributo addizionale**.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle **52 settimane** nel biennio mobile; limite dei **24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo)** nel quinquennio mobile; limite di **1/3 delle ore lavorabili**.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'**anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro**, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- il termine di presentazione delle domande è individuato **alla fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIAMENS, **sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Si allega:

- il testo dell'allegato 1 del messaggio Inps n.1287
- scheda di riepilogo degli ammortizzatori sociali attualmente previsti (elaborata dai Consulenti del Lavoro).

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020)